

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/68 DELLA COMMISSIONE****del 21 gennaio 2016****relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone agli Stati membri di scambiare dati in forma elettronica per garantire l'unicità delle carte del conducente rilasciate.
- (2) Per facilitare lo scambio di dati elettronici sulle carte del conducente tra Stati membri, la Commissione ha istituito il sistema di messaggistica TACHOnet, che consente agli Stati membri di chiedere informazioni agli altri Stati membri sul rilascio di carte del conducente, nonché sul loro status.
- (3) Il regolamento (UE) n. 165/2014 rende obbligatoria nell'intera UE l'interconnessione elettronica tra i registri nazionali sulle carte del conducente mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Se si usa un sistema compatibile, lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri dovrà essere tuttavia possibile tramite il sistema di messaggistica TACHOnet.
- (4) È quindi necessario stabilire le procedure e le specifiche comuni obbligatorie di TACHOnet, tra cui il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche di consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento fissa i requisiti del collegamento obbligatorio tra i registri elettronici nazionali sulle carte del conducente e il sistema di messaggistica TACHOnet di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014.

*Articolo 2***Definizioni**

Oltre a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/2014 si applicano le seguenti definizioni:

- a) «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;
- b) «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;

<sup>(1)</sup> GUL 60 del 28.2.2014, pag. 1,

- c) «autorità di rilascio della carta», (in prosieguo, «CIA»): l'organismo abilitato da uno Stato membro al rilascio e alla gestione delle carte tachigrafiche;
- d) «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi TACHOnet tra gli Stati membri;
- e) «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi TACHOnet;
- f) «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;
- g) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi allo/agli Stato/i membro/i destinatario/i interessato/i;
- h) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica TACHOnet;
- i) «ricerca mirata»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a un solo altro Stato membro;
- j) «carta tachigrafica»: una carta del conducente o una carta dell'officina quali definite all'articolo 2, lettera f) e lettera k) del regolamento (UE) n. 165/2014.

### Articolo 3

#### **Obbligo di connettersi a TACHOnet**

Gli Stati membri collegano i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, al sistema di messaggistica TACHOnet.

### Articolo 4

#### **Specifiche tecniche**

Il sistema di messaggistica TACHOnet soddisfa le specifiche tecniche elencate negli allegati da I a VII.

### Articolo 5

#### **Impiego di TACHOnet**

Gli Stati membri seguono le procedure di cui all'allegato VIII.

Gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di rilascio delle carte e ai funzionari di controllo che svolgono le funzioni di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 165/2014 di accedere al sistema di messaggistica TACHOnet per permettere controlli efficaci della validità, dello stato e della unicità delle carte del conducente.

### Articolo 6

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

**Aspetti generali del sistema di messaggistica TACHOnet****1. Architettura**

Il sistema di messaggistica TACHOnet si articola nei seguenti elementi:

- 1.1. un sistema centrale, in grado di ricevere una richiesta dallo Stato membro richiedente, di convalidarla, di elaborarla e di trasmetterla agli Stati membri destinatari. Il sistema centrale attende la risposta dei vari Stati membri destinatari, consolida tutte le risposte e trasmette la risposta consolidata allo Stato membro richiedente.

Il sistema centrale deve inoltrare tutti i messaggi TACHOnet.

- 1.2. I vari sistemi nazionali degli Stati membri, che devono dotarsi di un'interfaccia in grado sia di inviare richieste al sistema centrale che di ricevere le relative risposte. Per inviare e ricevere messaggi dal sistema centrale, i sistemi nazionali possono usare un proprio software o acquistarne uno.

**2. Gestione**

- 2.1. Il sistema centrale è gestito dalla Commissione che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione.
- 2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso e statistici, di cui all'allegato VII.
- 2.3. Il sistema centrale non dà accesso a dati personali, tranne che al personale autorizzato della Commissione quando ciò fosse necessario per controlli, manutenzione e risoluzione di problemi.
- 2.4. Spetta agli Stati membri:
  - 2.4.1. configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, compresa l'interfaccia con il sistema centrale;
  - 2.4.2. installare e mantenere l'hardware e il software del proprio sistema nazionale, sia che l'abbiano acquistato o che ne siano i proprietari;
  - 2.4.3. garantire la corretta interoperabilità tra i rispettivi sistemi nazionali e il sistema centrale nonché la gestione di messaggi d'errore ricevuti dal sistema centrale;
  - 2.4.4. adottare tutte le misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni;
  - 2.4.5. garantire il funzionamento dei sistemi nazionali in conformità ai livelli di servizio di cui all'allegato VI.
- 2.5. Portale web MOVEHUB

La Commissione fornisce un'applicazione web con accesso protetto, denominata «Portale web MOVEHUB», che deve essere in grado di fornire almeno i seguenti servizi:

- a) statistiche sulla disponibilità per Stato membro;
- b) notifiche di interventi di manutenzione sul sistema centrale e sui sistemi nazionali degli Stati membri;
- c) relazioni aggregate;
- d) gestione dei contatti;
- e) schemi XSD.

2.6. Gestione dei contatti

- 2.6.1. La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire tutti gli aspetti dei contatti nel campo della politica, delle imprese, degli utenti operativi e tecnici di tale Stato membro dal momento che l'autorità competente di ciascun Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti. Dovrà essere possibile vedere, senza poterli editare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri.
- 2.6.2. TACHOnet utilizzerà i dati sui contatti di cui al punto 2.6.1 per alimentare lo stesso tipo di dati nei messaggi di risposta.
-

## ALLEGATO II

**Funzioni del sistema di messaggistica TACHOnet**

1. Il sistema di messaggistica TACHOnet deve assolvere le seguenti funzioni:
    - 1.1. Verifica delle carte rilasciate (*Check Issued Cards* — CIC): mediante una richiesta di verifica delle carte rilasciate, inviata a uno o a tutti gli Stati membri destinatari, lo Stato membro richiedente può stabilire se chi ha chiesto una carta del conducente ne possiede già una rilasciatagli da uno Stato membro destinatario. Gli Stati membri destinatari rispondono alla richiesta inviando una Risposta di verifica delle carte rilasciate.
    - 1.2. Verifica dello stato della carta (*Check Card Status* — CCS): mediante una richiesta di verifica dello stato della carta uno Stato membro richiedente chiede a uno Stato membro destinatario informazioni su una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di verifica dello stato della carta.
    - 1.3. Modifica dello stato della carta (*Modify Card Status* — MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando un Riconoscimento di modifica dello stato della carta.
    - 1.4. Rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida (*Issued Card Driving License* — ICDL): mediante una richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario di aver rilasciato una carta del conducente in base alla patente di guida rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida.
  2. Si devono inserire altri tipi di messaggi per rendere più efficiente il funzionamento di TACHOnet: per esempio, le notifiche di errori.
  3. Quando i sistemi nazionali usano una delle funzioni descritte al punto 1, devono accettare le condizioni delle carte elencate nell'appendice del presente allegato. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a mettere in atto una procedura amministrativa che utilizzi tutti gli stati elencati.
  4. Se uno Stato membro riceve una risposta o una notifica in cui è citato uno stato non utilizzato nelle proprie procedure amministrative, il sistema nazionale traduce nella propria procedura lo stato usato nel messaggio ricevuto con un'adeguata espressione corrispondente. Lo Stato membro destinatario non può rifiutare il messaggio, se lo stato usato nel messaggio è elencato nell'appendice del presente allegato.
  5. Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS, la risposta deve contenere il campo apposito «Valida per la guida». Le procedure amministrative nazionali devono far sì che le risposte CCS contengano sempre un'adeguata espressione corrispondente a «Valida per la guida».
-

## Appendice

**Stati della carta**

Stato della carta	Definizione
Domanda	L'autorità di rilascio della carta ( <i>Card issuing authority</i> — CIA) ha ricevuto una domanda per il rilascio di una carta del conducente. Questa informazione è stata registrata e memorizzata nella banca dati con le chiavi di ricerca generate.
Approvata	La CIA ha approvato la domanda per la carta tachigrafica.
Respinta	La CIA ha respinto la domanda.
Personalizzata	La carta tachigrafica è stata personalizzata.
Spedita	L'autorità nazionale ha spedito la carta del conducente al rispettivo conducente o all'agenzia di servizi interessata.
Consegnata	L'autorità nazionale ha consegnato la carta del conducente al rispettivo conducente.
Confiscata	L'autorità competente ha tolto al conducente la sua carta del conducente.
Sospesa	La carta del conducente è stata provvisoriamente tolta al conducente.
Ritirata	La CIA ha deciso di ritirare la carta del conducente. La carta è stata definitivamente annullata.
Restituita	La carta tachigrafica è stata restituita alla CIA e dichiarata non più necessaria.
Persa	È stato denunciato alla CIA lo smarrimento della carta tachigrafica.
Rubata	È stato denunciato alla CIA il furto della carta tachigrafica. Una carta rubata viene considerata persa.
Funzionamento difettoso	È stato denunciato alla CIA il cattivo funzionamento della carta tachigrafica.
Scaduta	Il periodo di validità della carta tachigrafica è scaduto.
Sostituita	La carta tachigrafica dichiarata smarrita, rubata o non funzionante, è stata sostituita da una nuova carta. I dati della nuova carta sono gli stessi della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità.
Rinnovata	La carta tachigrafica è stata rinnovata perché i dati amministrativi sono cambiati o è terminato il periodo di validità. Il numero della nuova carta è lo stesso della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità.
In fase di sostituzione	Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica dell'inizio della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro.
Sostituita	Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica della conclusione della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro.

## ALLEGATO III

**Requisiti del messaggio del sistema di messaggistica TACHOnet****1. Requisiti tecnici generali**

- 1.1. Per lo scambio dei messaggi, il sistema centrale deve fornire sia l'interfaccia sincrono che quello asincrono. Gli Stati membri possono scegliere la tecnologia che preferiscono per interfacciare le proprie domande.
- 1.2. Tutti i messaggi scambiati tra sistema centrale e sistemi nazionali devono essere codificati in UTF-8.
- 1.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici.

**2. Struttura dei messaggi e definizione di XML Schema (XSD)**

- 2.1. La struttura generale dei messaggi XML deve rispettare il formato definito dagli XSD Schema installati nel sistema centrale.
  - 2.2. Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono trasmettere e ricevere messaggi conformi al messaggio XSD Schema.
  - 2.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato I.
  - 2.4. I messaggi XML devono comprendere almeno i requisiti minimi di cui all'appendice del presente allegato.
-

## Appendice

## Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML

Common Header (intestazione comune)		Obbligatorio
Version (versione)	La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo <i>versione</i> dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero di versione («n.m») andrà stabilito come valore fisso in ciascun rilascio del file definizione di Schema XML (XSD).	Sì
Test Identifier (identificatore di prova)	Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro trasmettono/continuano a usare lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.	No
Technical Identifier (identificatore tecnico)	Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. L'impiego di questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione.	Sì
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)	L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.	Sì
Sent At (inviato il)	Data e ora (UTC) in cui il messaggio è stato inviato.	Sì
Timeout (tempo scaduto)	È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è richiesto in MS2TCN_<x>_Req e in tutti i messaggi di risposta. È facoltativo; la stessa definizione d'intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario un attributo per il valore di tempo scaduto.	No
From (mittente)	Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU».	Sì
To (destinatario)	Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU».	Sì
Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate)		Obbligatorio/a
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente che figura sulla carta.	Sì
Name (nome)	Il nome del conducente quale indicato sulla carta (la mancanza del nome non indica una ricerca con caratteri jolly).	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente che figura sulla carta.	Sì
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente.	No
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente.	No

Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate)		Obbligatorio/a
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato della ricerca (ad esempio, found, not found, error ecc.)	Sì
Status Message (messaggio relativo allo stato)	Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).	No
<i>Estremi del conducente rilevato</i>		Sì
Family Name (cognome)	Il cognome di un conducente rilevato.	Sì
Name (nome)	Il/i nome/i dei conducenti rilevati.	No
Date of birth (data di nascita)	La data di nascita dei conducenti rilevati.	Sì
Place of birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita dei conducenti rilevati.	No
Driver Card Number (numero della carta del conducente)	Il numero della carta del conducente rilevato.	Sì
Driver Card Status (stato della carta del conducente)	La condizione della carta del conducente rilevato.	Sì
Driver Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)	Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta del conducente rilevato.	Sì
Driver Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)	La data a partire dalla quale la carta del conducente rilevato è valida.	Sì
Driver Card Expiry Date (data di scadenza della carta del conducente)	La data in cui scade la carta del conducente rilevato.	Sì
Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente)	La data della più recente modifica della carta del conducente rilevato.	Sì
Search Mechanism (meccanismo di ricerca)	Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NY-SIIS o con un algoritmo proprio.	Sì
Temporary Card (carta temporanea)	La carta rilevata è temporanea.	No
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente rilevato.	Sì
Driving Licence Issuing Country (Paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevato.	Sì
Driving Licence Status (stato della patente di guida)	Lo stato della patente di guida del conducente rilevato.	No
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)	La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevato.	No
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)	La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevato.	No

Richiesta di verifica dello stato della carta		Obbligatorio/a
Driver Card Number (numero della carta del conducente)	Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni.	Sì
Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta)		Obbligatorio/a
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato della richiesta di informazioni (ad esempio, found, not found, error ecc.)	Sì
Status Message (messaggio sullo stato)	Una descrizione dello stato (se necessaria).	No
Card Status (stato della carta)	Lo stato della carta richiesta.	Sì
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)	Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta.	Sì
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)	La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida.	Sì
Card Expiry Date (data di scadenza della carta)	La data di scadenza della carta richiesta.	Sì
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)	La data della più recente modifica della carta.	Sì
Valid for Driving (validità per la guida)	La carta rilevata è/non è valida per la guida.	Sì
Temporary Card (carta temporanea)	La carta rilevata è temporanea	No
<i>Carta dell'officina</i>		
Workshop Name (nome dell'officina)	Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Workshop Address (indirizzo dell'officina)	L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Family Name (cognome)	Il cognome della persona alla quale è stata rilasciata la carta.	No
First Name (nome)	Il nome della persona alla quale è stata rilasciata la carta.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita della persona alla quale è stata rilasciata la carta.	No
<i>Dati relativi al titolare della carta</i>		
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì
First Name (nome)	Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Place of Birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No

Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta)		Obbligatorio/a
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta.	Sì
Driving Licence Status (Stato della patente di guida)	Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)	La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.	No
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)	La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.	No
Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta)		Obbligatorio/a
Driver Card Number (numero della carta del conducente)	Il numero della carta il cui stato è cambiato.	Sì
New Driver Card Status (nuovo stato della carta del conducente)	Il nuovo stato della carta.	Sì
Modification Reason (motivo della modifica)	Il motivo (testo libero) del cambiamento di stati della carta.	No
Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente)	La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta.	Sì
<i>Ente/persona dichiarante</i>		
Authority (autorità)	Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta.	Sì
Family Name (cognome)	Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Name (nome)	Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Phone (telefono)	Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Email	L'indirizzo email della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato della conferma (ad esempio, found, not found, error ecc.)	Sì
Acknowledgement type (tipo di conferma)	Il tipo della conferma: se per la richiesta o per la risposta	Sì
Status Message (messaggio sullo stato)	Una descrizione dello stato (se necessaria).	No

Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato di aggiornamento del registro (ok, not ok, error ecc.)	Sì
Status Message (messaggio sullo stato)	Una descrizione dello stato (se necessaria).	No
Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)		Obbligatorio
Driver Card Number (numero della carta del conducente)	Il numero della carta del conducente che è stata rilasciata.	Sì
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida straniera utilizzato per fare domanda della carta del conducente.	Sì
Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)		Obbligatorio/a
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato che conferma la notifica (ok, not ok, error ecc.)	Sì
Status Message (messaggio sullo stato)	Una descrizione dello stato (se necessaria).	No
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Name (nome)	Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì

## ALLEGATO IV

**Traslittezzazione e servizi NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)**

1. Per codificare nel registro nazionale i nomi di tutti i conducenti si deve usare l'algoritmo NYSIIS implementato nel servizio centrale.
2. Quando si effettua la ricerca di una carta mediante la funzione CIC si usano le chiavi NYSIIS come principale meccanismo di ricerca.
3. Per ottenere risultati aggiuntivi, gli Stati membri possono impiegare un algoritmo proprio.
4. I risultati della ricerca dovranno indicare il meccanismo di ricerca usato per trovare l'elemento registrato: NYSIIS o proprio.
5. Se uno Stato membro decide di registrare le notifiche ICDL, le chiavi NYSIIS contenute nella notifica vanno registrate come parte dei dati ICDL.
- 5.1. Quando cerca i dati ICDL, lo Stato membro deve utilizzare le chiavi NYSIIS per il nome di chi ha presentato la domanda.

## ALLEGATO V

**Requisiti di sicurezza**

1. Per lo scambio di messaggi tra sistema centrale e sistemi nazionali si deve utilizzare il protocollo HTTPS
2. Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali, quest'ultimi devono utilizzare i certificati PKI forniti dalla Commissione.
3. I sistemi nazionali devono implementare certificati che utilizzino almeno l'algoritmo di hash SHA-2 (SHA-256) e abbiano una lunghezza di chiave pubblica di 2 048 bit.

## ALLEGATO VI

**Livelli del servizio**

1. I sistemi nazionali devono raggiungere i seguenti livelli minimi di servizio:
  - 1.1. essere disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
  - 1.2. accettare il monitoraggio della loro disponibilità mediante messaggi HEARTBEAT rilasciati dal sistema centrale;
  - 1.3. avere un tasso di disponibilità pari al 98 %, in conformità alla tabella che segue (cifre arrotondate all'unità conveniente più prossima):

Una disponibilità del	significa una indisponibilità di		
	giornalmente	mensilmente	annualmente
98 %	0,5 ore	15 ore	7,5 giorni

Si invitano gli Stati membri a rispettare il tasso di disponibilità giornaliera sebbene sia noto che talune attività necessarie, come la manutenzione del sistema, richiedano tempi superiori a 30 minuti. I tassi di disponibilità mensili e annuali rimangono comunque obbligatori.

- 1.4. I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario.
- 1.5. Essi devono rispondere alle richieste entro 10 secondi.
- 1.6. Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare 20 secondi.
- 1.7. I sistemi nazionali devono essere in grado di assorbire una frequenza di 6 messaggi al secondo.
- 1.8. Essi non possono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.
- 1.9. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Tali problemi tecnici includono, ma non sono limitati a:
  - a) l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;
  - b) la mancata risposta a una richiesta;
  - c) il ricevimento di risposte dopo il message timeout;
  - d) il ricevimento di messaggi non richiesti;
  - e) il ricevimento di messaggi non validi.
2. Il sistema centrale deve:
  - 2.1. garantire un tasso di disponibilità del 98 %;
  - 2.2. notificare ai sistemi nazionali eventuali errori mediante il messaggio di risposta o un apposito messaggio di errore. I sistemi nazionali devono a loro volta ricevere tali messaggi di errore specifico e attivare un flusso di lavoro capace di adottare i provvedimenti opportuni per rettificare l'errore notificato.
3. Manutenzione

Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni attività di manutenzione di routine tramite l'applicazione web almeno una settimana prima dell'inizio di tali attività, se tecnicamente possibile.

## ALLEGATO VII

**Registrazione di informazioni e statistiche dei dati raccolti presso il sistema centrale**

1. Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici devono essere anonimi. I dati che identifichino una carta, un conducente o una patente di guida non possono essere utilizzati a fini statistici.
  2. Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a permettere la generazione di statistiche su tali transazioni.
  3. Nei registri non possono essere conservati dati personali per più di 6 mesi. L'informazione statistica va invece conservata a tempo indeterminato.
  4. L'elenco dei dati statistici da utilizzare a titolo di reporting comprende:
    - a) lo Stato membro richiedente;
    - b) lo Stato membro destinatario;
    - c) il tipo di messaggio;
    - d) il codice della condizione della risposta;
    - e) la data e l'ora dei messaggi;
    - f) il tempo di risposta.
-

## ALLEGATO VIII

**Impiego del sistema di messaggistica TACHOnet****1. Rilascio delle carte del conducente**

- 1.1. Se chi chiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda, questo Stato membro lancia una *Check Issued Card search* (richiesta generale di verifica delle carte rilasciate).
- 1.2. Gli Stati membri che rilasciano una carta del conducente al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente a quest'ultimo, mediante la funzione *Issued Card Driving Licence*, che hanno rilasciato una carta del conducente.
- 1.3. Se per chi chiede una carta del conducente, titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di presentazione della domanda, esiste già una notifica ICDL nel registro nazionale di tale Stato, quest'ultimo deve mandare allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL una richiesta mirata CIC oppure una richiesta *Check Card Status*.
- 1.4. Ogni volta che uno Stato membro riceve una notifica ICDL la deve memorizzare nel proprio registro nazionale.
- 1.5. Gli Stati membri devono effettuare una ricerca generale CIC almeno per il 30 % delle domande presentate da conducenti titolari di patenti di guida rilasciate in tale Stato membro.
- 1.6. Gli Stati membri possono decidere di non utilizzare la funzione ICDL di cui ai punti da 1.3 a 1.5. In tal caso, essi lanciano una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta.
- 1.7. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se intendono memorizzare le notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali o se seguiranno la procedura di cui al punto 1.6.
- 1.8. Gli Stati membri che, almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno memorizzato notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali, come voluto al punto 1.4, devono lanciare una ricerca generale CIC per il 100 % delle domande, escluse le patenti di guida per le quali esistono già notifiche ICDL, nel qual caso si applica il punto 1.3.
- 1.9. L'obbligo di cui al punto 1.8 vige per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la memorizzazione di notifiche ICDL nel registro nazionale di ciascun Stato membro, è iniziata effettivamente.

**2. Carte del conducente ritirate, sospese o rubate**

- 2.1. Se, in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, una carta del conducente è stata ritirata, sospesa o ne è stato denunciato il furto in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata, l'autorità competente del primo deve:
  - a) verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC prima della suddetta richiesta CCS;
  - b) inviare una notifica MCS, mediante il sistema di messaggistica TACHOnet, allo Stato membro di rilascio.

**3. Sostituzione delle carte del conducente**

- 3.1. Quando il titolare di una carta del conducente presenta domanda di sostituzione di tale carta in uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata, l'autorità competente del primo deve inviare una richiesta CCS al secondo per verificare lo stato effettivo della carta.
- 3.2. Verificato lo stato della carta del conducente e constatata la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda invia allo Stato membro di rilascio una richiesta MCS mediante il sistema di messaggistica TACHOnet.

- 3.3. Gli Stati membri che rinnovano o sostituiscono una carta a un conducente titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente allo Stato membro di rilascio mediante la funzione ICDL che la carta è stata rinnovata o sostituita.
-